

NOVITA' IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il **Decreto-Legge n. 52 del 16 giugno 2020** ha modificato quanto precedentemente previsto dal Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, in merito alla **fruizione delle 9 settimane aggiuntive** di integrazione salariale.

Il **Decreto Rilancio** prevedeva, infatti, che i datori di lavoro che avessero interamente fruito degli ammortizzatori sociali per tutte le **9 settimane** previste dal Decreto Cura Italia, potessero richiedere altre 5 settimane **entro il 31 agosto 2020** e ulteriori 4 a decorrere dal 1° settembre 2020 e non oltre il 31 ottobre 2020. Il ricorso alle ultime 4 settimane prima del bimestre settembre/ottobre era possibile solo per le imprese appartenenti ai settori turistico, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo e cinema.

Con il **Decreto-Legge n. 52 del 16 giugno 2020** la data spartiacque del **1° settembre** è stata **eliminata** ponendo solo la data entro cui devono essere fruito, ovvero il 31 ottobre 2020.

La **novità**, dunque, è rappresentata dalla possibilità di utilizzare l'intero periodo di 18 settimane senza dover attendere settembre per tutti i datori di lavoro, senza limitazioni riguardanti i settori di attività.

	CURA ITALIA	DECRETO RILANCIO	DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2020
Durata massima	9 settimane	+ 9 settimane	18 settimane fruibili anche cumulativamente
Termine di fruizione	31 agosto 2020	14 settimane entro il 31 agosto 2020 + 4 settimane nel bimestre settembre/ottobre 2020	31 ottobre 2020 (di cui 14 settimane entro il 31 agosto 2020)

Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA
ai sensi della Legge n. 633/1941

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCCHIO.IT



Per quanto riguarda la presentazione delle domande di integrazione salariale, è specificato che deve avvenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 52/2020.

Per le domande riferite a periodi di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Fonte: D. L. n. 52 del 16 giugno 2020

*Centro Studi
Studio Necchio*

**Copyright © - RIPRODUZIONE VIETATA
ai sensi della Legge n. 633/1941**

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

**E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504**



WWW.STUDIONECCHIO.IT